

CAMERA DEI DEPUTATI N. 691

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BRANDI e QUARANTA

Presentata il 30 ottobre 1963

Ordinamento della professione di consulente del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina che abbiamo ritenuto di proporre con la presente proposta di legge è ispirata al proposito di affrontare la sistemazione dell'esercizio di una professione che, oggi, senza dubbio, richiede una notevole preparazione a seguito dell'utile evoluzione della legislazione sociale.

Quale sia stata e quale sia l'evoluzione, tuttora in corso, dell'assistenza e della previdenza sociale non occorre illustrare, perchè nota a tutti; possiamo rinviare alla recentissima *Relazione preliminare sulla riforma della previdenza sociale*, predisposta dalla Commissione per il lavoro, la previdenza sociale e la cooperazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Questa evoluzione, sviluppatasi, spesso, con disorganicità, pone, da tempo, urgenti problemi di riforme, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti normativi ed, in particolare, per quanto ci interessa, la ripartizione degli oneri contributivi.

Infatti la ripartizione degli oneri contributivi per la tutela della invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tutela delle malattie, della maternità e della tubercolosi, per la tutela degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la tutela della disoccupazione e per la riduzione dei guadagni, per la tutela dei carichi familiari e per le varie forme collaterali è, in virtù di centinaia di disposizioni legislative e regolamentari — alle quali si aggiungono le immancabili circolari — di difficile attuazione in modo che ha richiesto l'attività di apposito personale, qualificato, soprattutto, dall'esperienza e dallo studio particolare della complessa materia.

Il problema viene superato dalle grandi imprese con personale di concetto, altamente qualificato e ricercato, con rapporto di impiego, naturalmente; invece le imprese artigiane, le piccole e medie imprese — sia per il passato, come per il presente o per l'avvenire — non possono assumere il carico retributivo, con oneri diretti ed indiretti, di un dipendente per l'espletamento di detta attività.

Nè si può pensare che un artigiano o un piccolo e medio imprenditore abbiano la capacità tecnica od il tempo per svolgere l'attività concernente le operazioni che riguardano la compilazione, la scritturazione e l'aggiornamento dei documenti aziendali di lavoro, quali i libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli e le denunce (quante decine per una singola impresa!), nonché l'effettuazione dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro: per mantenere i rapporti con gli istituti assistenziali e previdenziali, con gli Ispettorati del lavoro; con gli Uffici provinciali del lavoro; con gli Enti di patronato; con le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

A questa attività bisogna aggiungere l'applicazione della contrattazione collettiva, che introduce nuovi istituti, di complessa attuazione.

Dati gli aspetti pubblicistici della materia trattata, il legislatore fin dal 1939 ha preso in considerazione tale attività, ma ignorandone i soggetti!

Infatti con la legge 23 novembre 1939, n. 185 sulla Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza, all'articolo 4, è

previsto che « la tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto di impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo dell'Ispettorato del lavoro, per coloro che intendano esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo circolo e del Ministero del lavoro negli altri casi »

All'articolo 8 della stessa legge è previsto che « con decreti reali da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il lavoro, a termini dell'articolo 3, n. I, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della presente legge » e, soltanto, dopo venti anni — con decreto del Presidente della Repubblica n. 921 del 26 agosto 1959 — è stato approvato il Regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, per la disciplina dell'esercizio dell'attività di tenuta o regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali.

Ma tale regolamento — nonostante che sia stato approvato dopo venti anni — è ispirato a criteri superati e, soprattutto, a proconcetti o prevenzioni, verso una benemerita categoria di cittadini, che sembra aggirarsi sulle 13.000 unità.

Non ci soffermiamo ad illustrare i principi di detto regolamento, che, ad avviso di studiosi della materia, contiene anche discutibili norme giuridiche, viziate da eccesso di delega.

Questo regolamento, in conclusione, non fa che riaffermare un atteggiamento di determinati ambienti del Ministero del lavoro: conservare la « valutazione discrezionale » nell'esercizio dell'attività dei consulenti del lavoro, anche quando per gli stessi — ai sensi dell'articolo 11 — è prevista « La prova di idoneità ... in una prova scritta a carattere pratico e in una prova orale » che « vertono su elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale, nonché, in particolare, sulla materia concernente la tenuta, la compilazione e la regolarizzazione dei documenti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale, i sistemi e le aliquote di contribuzione stabilite dalle disposizioni vigenti in materia previdenziale e di tutela del lavoro ed i relativi conteggi ».

Vi è qualcuno che, forse per interesse di categoria, potrebbe sollevare il dubbio sulla natura della prestazione, ma, oggi che è previsto — e noi chiediamo — il requisito del

possesso della licenza di scuola media superiore ed il superamento di una prova per l'esercizio professionale, questo dubbio non può sussistere sia per l'importanza e la vastità della materia trattata — basta consultare le raccolte legislative, cosiddetti Codici del lavoro — ad esempio quella del Levi-Sandri — sia per la nostra premessa.

A parte l'adesione alla natura di esercizio di professione intellettuale dell'attività dei consulenti del lavoro da parte della dottrina (confronta: CRISCI N. — BONIFACIO G., *Lavoro — Consulente del* — voce del Novissimo Digesto Italiano, U.T.E.T., Torino) in relazione ai principi del nostro vigente ordinamento, vi è stata già tale obbiettiva identica interpretazione sia da parte del Ministero degli interni (Direzione generale per gli affari civili, Disposizione del 16 novembre 1961) che da parte del Ministero della finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — Circolare del 26 aprile 1961).

Possiamo anche aggiungere, a conforto delle nostre affermazioni, che i consulenti del lavoro avvertono l'importanza della loro attività professionale intellettuale e, a mezzo delle loro Unioni provinciali, hanno promosso corsi di aggiornamento a Napoli, a Torino, a Catania con la partecipazione di docenti universitari di diritto del lavoro e legislazione sociale; a Rimini, ogni anno, si svolge un qualificato Convegno interregionale di studi, promosso dalle associazioni della categoria.

A nostro avviso non possono oggi continuare a sussistere remore per un moderno ordinamento professionale dei consulenti del lavoro, partendo dai principi dettati in materia di professioni intellettuali dal Codice civile (articolo 2229 e seguenti).

In relazione alla proposta istituzione dei Collegi non vi possono essere perplessità, in quanto anche altre migliaia di cittadini in possesso della licenza di scuola media superiore, già da anni, hanno l'autogoverno della categoria con propri collegi: geometri, periti agrari, periti industriali, ragionieri e periti commerciali.

Infatti il criterio di distinzione fra collegio e ordine è stato introdotto, nella nostra legislazione, dal regio decreto legge 24 gennaio 1924, n. 103, ai sensi del quale (articolo 1) tutte le classi professionali, non contemplate da precedenti disposizioni legislative, furono costituite in Ordini e Collegi, secondo che, per l'esercizio della rispettiva professione, occorresse avere conseguito una laurea o un diploma di scuola media.

La recente legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista non prevede il possesso di alcun titolo di studio.

Occorre ancora chiarire che non potranno sorgere conflitti di competenza con altre categorie, in quanto delimitati e delimitabili sono i confini dell'attività professionale, come già avvenuto, per esempio, tra i dottori commercialisti ed i ragionieri.

Così la relativa istituzione degli albi non pone problemi particolari, perchè previsti anche per i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali da tempo (legge 25 aprile 1938, n. 897).

Sulla base delle su esposte considerazioni, è ispirata e articolata la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare, anche perchè per la disciplina — che, senza dubbio, può aversi comune con gli altri ordinamenti professionali — abbiamo seguito la più recente in materia; anzi a tale proposito è auspicabile un testo unico delle disposizioni sugli ordinamenti professionali, con un aggiornamento di quella prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e successive modifiche.

I principi fissati in detta articolazione sono stati proposti da dieci Ministeri, in occasione della presentazione di un disegno di legge, di concerto.

La proposta di legge contiene un primo titolo dedicato alle disposizioni generali nel quale è definito l'oggetto della professione e, fra l'altro, è fissato che l'alta sorveglianza — come per tutte le professioni intellettuali — spetta al Ministro di grazia e giustizia.

Il titolo secondo è dedicato agli enti professionali (Collegio, Presidente, Assemblea degli iscritti, Consiglio nazionale dei Collegi).

Il titolo terzo prevede la istituzione dell'albo e le condizioni per esservi iscritti, mentre il titolo quarto le norme per la cancellazione dall'albo e per il procedimento disciplinare.

Con il titolo quinto, sono previste le impugnazioni, i provvedimenti impugnabili ed il contenzioso.

Il titolo sesto detta i criteri per la determinazione degli onorari e, per ultimo, il titolo settimo, le disposizioni finali e transitorie, fra le quali, coerente a tutta l'impostazione, l'articolo 49, per i vecchi consulenti del lavoro, benemeriti collaboratori di migliaia di imprese artigiane e di imprese minori.

Onorevoli colleghi, le su esposte considerazioni, illustrate con criteri di giustizia, dovrebbero avere il consenso dell'Assemblea per dare l'atteso ordinamento professionale a circa tredicimila benemeriti lavoratori intellettuali.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Oggetto della professione.

La professione di consulente del lavoro ha per oggetto la tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Il consulente del lavoro può anche svolgere presso gli istituti previdenziali e assistenziali, presso gli enti ed uffici competenti, tutti gli adempimenti che siano complementari con l'attività di cui al precedente comma.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'attività professionale delle altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

ART. 2.

Titolo ed esercizio professionale.

Il titolo di consulente del lavoro e l'esercizio della relativa professione spetta a coloro che sono iscritti all'Albo.

ART. 3.

Incompatibilità.

L'esercizio della professione di consulente del lavoro è incompatibile con la qualità di impiegato dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli altri Enti pubblici, di dipendente degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli istituti di previdenza e di assistenza sociale e degli istituti di patronato non possono esercitare la professione di consulente del lavoro nella provincia in cui ha sede l'ufficio presso il quale prestano servizio i dipendenti predetti.

ART. 4.

Esercizio professionale.

Il consulente del lavoro, iscritto nell'albo, può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

L'alta sorveglianza nell'esercizio della professione di consulente del lavoro spetta al Ministero per la grazia e giustizia.

ART. 5.

Segreto professionale.

Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale.

TITOLO II.

ENTI PROFESSIONALI

CAPO I.

**COLLEGIO — PRESIDENTE —
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI**

ART. 6.

Collegio.

È istituito il Collegio dei consulenti del lavoro.

I collegi provinciali hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 7.

Il Collegio dei consulenti del lavoro è composto da cinque a nove membri eletti dagli iscritti nell'albo.

Il Collegio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i trecento.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni; i membri sono rieleggibili.

ART. 8.

Cariche del Collegio.

Il Collegio elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 9.

Attribuzioni del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente ordinamento.

ART. 10.

Attribuzioni del Collegio.

Il Collegio, oltre quelle demandate dal presente ordinamento e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

c) vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per la indipendenza del Collegio;

d) delibera i provvedimenti disciplinari;

e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, fra gli iscritti all'albo;

f) dà pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

g) provvede alla gestione finanziaria per il conseguimento dei fini del Collegio;

h) designa i rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

i) delibera la convocazione dell'assemblea;

l) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

m) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del Collegio, la misura del contributo annuale e di quelli per l'iscrizione nell'albo e per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari da corrispondersi dagli iscritti.

ART. 11.

Riunioni consiliari.

Il presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Per la validità della adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 12.

Decadenza dalla carica di consigliere.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio decadono dalla carica.

ART. 13.

Sostituzione dei componenti del Collegio.

Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla decadenza del Collegio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti il Collegio il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero collegio.

Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Collegio.

ART. 14.

Scioglimento del Collegio.

Se non si provvede alla integrazione del Collegio, se il Collegio non sia in grado di funzionare, o se ricorrano altri gravi motivi, il Collegio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Collegio le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Collegio.

Lo scioglimento del Collegio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

ART. 15.

Assemblea.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del Collegio per la durata del detto termine.

Salvo il disposto dell'articolo 18, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, che non può aver luogo nello

stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente ed il segretario del Collegio sono rispettivamente il presidente ed il segretario dell'assemblea degli iscritti.

Contestata la validità dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente ed il segretario sono nominati dall'assemblea.

Quest'ultima disposizione non si applica per la elezione del Collegio.

ART. 16.

*Convocazione dell'assemblea
per l'approvazione dei conti.*

L'assemblea generale degli iscritti all'albo per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo entro il mese di marzo di ogni anno.

ART. 17.

*Convocazione dell'assemblea
per l'elezione del Collegio.*

Per l'elezione del Collegio il presidente convoca l'assemblea degli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza.

ART. 18.

Assemblea per l'elezione del Collegio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà degli iscritti nell'albo; in seconda convocazione se interviene almeno un quarto degli iscritti.

I componenti del Collegio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori, che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia e al Consiglio nazionale dei Collegi.

Il Ministro per la grazia e giustizia, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta la nullità delle elezioni per inosservanza delle norme contenute negli articoli 17 e 18.

ART. 19.

*Convocazione dell'assemblea
su richiesta degli iscritti.*

Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da un quinto degli iscritti nell'albo. Se non si provvede, a richiesta, l'assemblea è convocata dal presidente del tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.

CAPO II.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI COLLEGI

ART. 20.

Istituzione del Consiglio nazionale dei Collegi.

Per il conseguimento degli scopi di interesse generale è costituito il Consiglio nazionale dei Collegi dei consulenti del lavoro, con sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, avente personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 21.

Composizione del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale è composto di nove membri eletti dall'assemblea dei presidenti, ed in caso di impedimento, sostituiti dal vicepresidente dei Consigli dei Collegi.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio del Collegio.

I membri del Consiglio nazionale, che sono rieleggibili, durano in carica tre anni. La decorrenza della nomina si computa dalla data del *Bollettino Ufficiale* che dà notizia della proclamazione degli eletti.

I presidenti devono essere convocati per la elezione almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

ART. 22.

Cariche.

Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

ART. 23.

Incompatibilità — Sostituzione dei componenti.

Non si può far parte contemporaneamente del Collegio e del Consiglio nazionale.

In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica del componente del Collegio.

Per sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, si procede ad elezioni suppletive da parte dell'assemblea dei Collegi.

ART. 24.

Attribuzioni del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano l'attività professionale;

b) vigila per il regolare funzionamento dei Collegi;

c) designa i rappresentanti del Collegio presso Commissioni, Enti, ed Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

d) determina, per le spese del proprio funzionamento, con una deliberazione da approvarsi al Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti;

e) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Collegi in materia di iscrizione nell'albo e di cancellazione nonché in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei collegi;

f) provvede per ogni altra materia non espressamente considerata nel presente articolo.

ART. 25.

Riunioni consiliari.

Il presidente convoca il Consiglio nazionale una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e ogni volta che lo ritiene opportuno. Deve convocarlo invece senza ritardo se gliene facciano richiesta motivata almeno cinque dei suoi membri.

ART. 26.

Comunicazioni e notificazioni delle decisioni.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono comunicate in copia integrale, entro trenta giorni, al Ministero di grazia e giustizia ed ai collegi interessati.

Il presidente del Collegio provvede a notificare la decisione all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale competente.

TITOLO III.

ALBO - CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

ART. 27.

Il Collegio custodisce l'albo dei consulenti del lavoro.

Il Collegio procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'albo da esso tenuto e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la paternità, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è stata disposta. L'albo è compilato per ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico con richiamo all'ordine di anzianità.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Collegio, trasmette una copia dell'albo aggiornato al Ministro per la grazia e giustizia, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al Consiglio nazionale, al Tribunale, alla Camera di commercio, industria e agricoltura e all'Ispettorato del lavoro e agli istituti di assistenza e previdenza.

ART. 28.

Anzianità.

La data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo, hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

ART. 29.

Requisiti per l'iscrizione nell'Albo.

Per l'iscrizione nell'albo è necessario:

1°) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

2°) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3°) essere di ottima condotta morale;
4°) avere la residenza nel territorio nazionale;

5°) aver conseguito la licenza di scuola media superiore;

6°) aver superato un esame di idoneità presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione parlamentare, composta da tre deputati e tre senatori;

7°) avere pagato la tassa di iscrizione presso la Segreteria del Collegio e quella di concessione governativa presso l'Ufficio del registro o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro stesso.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che hanno riportato condanna a pena che, a norma del presente ordinamento, darebbe luogo alla radiazione dall'albo.

ART. 30.

*Domanda di iscrizione nell'Albo
e deliberazione relativa.*

La domanda per l'iscrizione nell'albo, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento, deve essere diretta al Collegio.

Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo che il richiedente sia stato invitato a comparire avanti il Collegio con l'assegnazione di un termine non inferiore ai giorni dieci, per essere sentito.

Il Collegio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione, adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede.

TITOLO IV.

**CANCELLAZIONE DALL'ALBO -
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

ART. 31.

Cancellazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Collegio di ufficio e su richiesta del pubblico ministero:

1°) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 29 salvi i casi di radiazione:

2°) quando il professionista rinuncia all'iscrizione;

3°) quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione, dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal presente ordinamento;

4°) nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 3.

La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

Le deliberazioni del collegio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale competente per territorio.

Il professionista cancellato dall'albo deve esservi reinscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 27.

ART. 32.

*Responsabilità disciplinare
e azione disciplinare.*

Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione e comunque di fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvo il disposto dell'articolo 35, il Collegio inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, oppure su ricorso degli interessati.

ART. 33.

Pene disciplinari.

Le pene disciplinari che il Collegio può applicare sono:

1°) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il professionista sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi ed è dato con lettera del presidente del Collegio;

2°) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del conseguente biasimo;

3°) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di due anni;

4°) la radiazione.

ART. 34.

Casi di sospensione.

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nel caso in cui l'iscritto abbia con la sua condotta compromesso la dignità professionale.

Essa deve essere disposta nei seguenti casi:

a) se l'iscritto è incorso nella interdizione dai pubblici uffici per un periodo non superiore a tre anni;

b) se l'iscritto è stato ricoverato in una casa di cura o di custodia, ovvero sottoposto a misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1^o, 2^o e 3^o).

La sospensione è deliberata dal Collegio.

ART. 35.

Casi di radiazione.

La radiazione è disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale.

Essa deve essere sempre disposta nel caso in cui l'iscritto sia stato, con sentenza irrevocabile, condannato per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore a tre anni.

La radiazione deve, inoltre, essere disposta se l'iscritto è incorso nell'interdizione dalla professione ovvero è stato assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o ricoverato in un manicomio giudiziario, a norma di legge penale.

La radiazione è deliberata dal Collegio.

ART. 36.

Sospensione cautelare.

Qualora sia emesso mandato od ordine di cattura, deve essere disposta la sospensione dall'esercizio professionale dell'iscritto.

La sospensione deve essere disposta altresì nei casi:

a) di applicazione provvisoria delle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici ovvero della interdizione o sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte a norma dell'articolo 40 del Codice penale;

b) di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, a norma dell'articolo 206 del Codice penale.

ART. 37.

Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale.

Il consulente del lavoro iscritto nell'albo che sia stato sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso in cui sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

ART. 38.

Istruttoria del procedimento disciplinare.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 34, comma secondo, 35, commi secondo e terzo e all'articolo 36, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Collegio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

ART. 39.

Notificazioni delle deliberazioni.

Le deliberazioni del Collegio in materia disciplinare sono notificate entro trenta giorni all'interessato al pubblico ministero presso il tribunale competente e al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 40.

*Riammissione dei radiati.
Prescrizione dell'azione disciplinare.*

Il consulente del lavoro radiato dall'albo, può essere riamnesso, purché siano trascorsi almeno due anni dal provvedimento di radiazione e se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, ottima condotta.

Alla reinscrizione del radiato si applicano, per quanto del caso, le disposizioni degli articoli 29 e 30.

ART. 41.

Prescrizione dell'azione disciplinare.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO V.

**IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI
IMPUGNABILI E RICORSI**

ART. 42.

Ricorso avverso le deliberazioni del Collegio.

L'interessato e il pubblico ministero presso il tribunale possono, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, proporre ricorso al Consiglio nazionale contro le deliberazioni del Collegio relative alla iscrizione od alla cancellazione dall'albo, nonché ai procedimenti disciplinari e alle domande di reinscrizione.

Il ricorso del pubblico ministero contro le deliberazioni relative all'iscrizione nell'albo ha effetto sospensivo.

Il Consiglio nazionale può sospendere la efficacia del provvedimento impugnato, riesaminare i fatti ed infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.

Entro l'anzidetto termine possono pure l'interessato ed il pubblico ministero ricorrere al Consiglio nazionale nel caso in cui abbia il Collegio omissso di provvedere, nel termine di cui all'articolo 30, comma terzo, sulla domanda di iscrizione all'albo.

ART. 43.

Ricorso in materia elettorale.

Ogni iscritto nell'albo e il pubblico ministero presso il tribunale possono proporre ricorso al Consiglio nazionale in materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali, nel termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del termine entro cui il Ministero di grazia e giustizia può a norma dell'articolo 18, ultimo comma, dichiarare la invalidità delle elezioni.

ART. 44.

Ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità possono, dall'interessato e dal pubblico ministero presso il tribunale, essere impuginate davanti lo stesso tribunale nel termine di giorni trenta dalla notificazione da eseguirsi a norma dell'articolo 26.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio l'interessato e il pubblico ministero, provvede sul ricorso con sentenza.

L'appello contro tale sentenza è deciso con le modalità di cui al comma precedente.

TITOLO VI.

DEGLI ONORARI

ART. 45.

Determinazione degli onorari.

Gli onorari, le indennità ed i rimborsi di spese spettanti ai consulenti del lavoro sono stabiliti con tariffe a carattere nazionale, approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli del

tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei Collegi.

ART. 46.

*Determinazione nei compensi
per le singole prestazioni professionali.*

I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata, al valore ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto della sede, dell'urgenza e delle responsabilità assunte dal professionista.

ART. 47.

Deposito dei documenti presso il Collegio.

I consulenti del lavoro non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari, dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

Su reclamo dell'interessato, il Collegio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

TITOLO VII.

**DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE**

ART. 48.

*Commissioni ministeriali.
per la prima formazione dell'Albo.*

Il Ministro per la grazia e giustizia nominerà, per ogni provincia, commissioni composte di un rappresentante del suo Ministero, con funzioni di presidente, di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e di due consulenti del lavoro designati dalle associazioni di categoria, con l'incarico di formare l'albo, e di esercitare fino a quando non venga eletto il collegio professionale, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti.

ART. 49.

Nell'albo dei consulenti del lavoro sono iscritte le persone che all'atto della domanda sono in possesso di regolare autorizzazione

amministrativa, anche se non siano sfornite di taluno dei requisiti prescritti dall'articolo 29, per essere stata l'autorizzazione stessa rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 50.

*Presentazione della domanda
per la prima formazione dell'Albo.*

Per la prima formazione dell'albo le domande di iscrizione, corredate dai relativi documenti e della ricevuta di versamento di lire 5.000, sono presentate, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, alle Commissioni di cui all'articolo 48.

ART. 51.

Convocazione della prima assemblea.

Il presidente della Commissione ministeriale provinciale incaricata della prima formazione dell'albo, appena compiuto l'esame delle domande presentate, convoca, con le modalità di cui all'articolo 17, coloro per i quali è stata disposta l'iscrizione nell'albo affinché procedano alla elezione del collegio.

ART. 52.

Il Ministro di grazia e giustizia, appena compiute le elezioni di tutti i Consigli dei Collegi, convoca, per la prima volta, il Consiglio Nazionale dei Collegi, per gli adempimenti di legge.

ART. 53.

Notificazioni e comunicazioni.

Le notificazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite per mezzo di lettera raccomandata.

ART. 54.

Le spese di cui al presente titolo sono a carico del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 55.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.